

Appunti sull'ultima bozza della nuova Legge sul trattamento delle acque potabili.

Qui a seguire una serie di note rispetto all'ultima bozza di legge sul tema del trattamento dell'acqua potabile. Ad oggi non sappiamo se e quando sarà pubblicata. Come potete ben immaginare le questioni e le spinte sono tante, che il mondo del trattamento acqua ne resta al di fuori. Il nostro contributo è puramente tecnico.

Unica critica di fondo che ci concediamo riguarda lo spirito della legge, accomunare gli impianti centralizzati (POE) che hanno dimensione e complessità diversa dai sottolavelli ed in generale dei sistemi al punto d'uso (POU), comporta delle forzature e dei costi impropri per quest'ultimo settore.

Nello specifico della bozza Legge presentata in Commissione Europea a Bruxelles

- La Legge è estesa a tutte le categorie, non solo al settore domestico come la precedente. Per la ristorazione e i pubblici esercizi sono previsti richiami alla dl 155/97 Haccp ed altro

Nella bozza vengono distinti in maniera solo formale gli impianti POE e POU, ossia quelli da installare dopo il contatore Punto di Entrata e quelli da installare nella cucina Punto d'Uso.

- La legge esclude i frigogasatori dal campo di applicazione della legge stessa “ se disgiunti dagli apparecchi per il trattamento dell'acqua potabile “

(Cosa si intende per disgiunti ?)

- Nel caso l'acqua erogata è destinata ai pubblici esercizi , la legge richiede che la clientela sia informata sull'apparecchiatura utilizzata e sui trattamenti subiti dall'acqua. E' fatto divieto di servire l'acqua in contenitori chiusi, “ bensì aperti e preferibilmente a collo largo “. “ In nessun caso l'acqua trattata può essere presentata in modo da ingenerare confusione con acque confezionate di qualsiasi tipo”

Alcuni anni orsono i Nas elevarono in un locale pubblico oltre 1000 euro di sanzione perchè sulle brocche non era dichiarato il contenuto “ acqua potabile trattata”



- Gli impianti ad Osmosi Inversa, I filtri a Carbone Attivo, a struttura Composita devono essere approvati preventivamente dal Ministero della Salute. L'autorizzazione viene concessa per ogni singolo modello. L'autorizzazione viene rilasciata al produttore o all'importatore extra-UE

La novità riguarda l' osmosi inversa fino ad oggi lasciate nel limbo legislativo.

- “E’ vietato l’impiego delle singole parti di apparecchiature approvate”

Di fatto tutti coloro che oggi utilizzano cartucce “approvate” non potranno più farlo

- Espressamente si richiede il rispetto della 46/90.

Questa è una stortura evidente, equiparare un sottolavello ad un impianto posto subito dopo il contatore non ha senso. Ricordiamo che la 46/90 oltre al collado dell'impianto secondo normative UNI prescrive la manutenzione ad opera di tecnici abilitati 46/90 con tutta la procedura del caso. (al Ministero le hanno lette le norme UNI 10307-3 ?)

- Le apparecchiature utilizzate nei pubblici esercizi sono a cura del gestore dell'esercizio. Il rispetto delle manutenzioni previste dal produttore sono a cura del gestore.

Nei pubblici esercizi anche se a noleggio il rispetto delle norme è a cura del gestore.

- Dall'entrata in vigore della normativa sono previsti 6 mesi per presentare domanda di adeguamento per coloro in possesso di una vecchia autorizzazione.
- Le sanzioni previste rimandano al DL 31/2001 e DL 155/97.

La legge rimanda ad una serie di allegati (5) che disciplinano aspetti attuativi. Nelle prossime Newletters vedremo di analizzare punto per punto gli allegati

Per qualsiasi domanda potete contattarci all'indirizzo di posta info@gwsonline.it

